

TASK FORCE LEGNO-ARREDO CORONAVIRUS

FederlegnoArredo con le imprese



Caro associato,

dopo l'annuncio di ieri del presidente del Consiglio è stato firmato il nuovo decreto ([clicca qui per leggerlo](#)) che entrerà in vigore DOMANI 23 marzo e prevede, dato l'incessante aumento di contagi da Covid-19, soprattutto nelle regioni del nord Italia, misure più restrittive sull'intero territorio nazionale che contemplano anche la chiusura di alcune attività produttive fino ad oggi risultate esenti da tale misura.

Un testo a cui si è giunti dopo un serrato confronto con tutti gli attori in campo, compresa la nostra Federazione che ha mantenuto un filo diretto con le istituzioni e con il MISE al fine di far presenti le istanze della nostra filiera, concentrata soprattutto nelle regioni maggiormente colpite dal virus. A partire dall'insufficiente elencazione dei codici ATECO che, laddove risultino ancora mancanti, provvederò a darne subito segnalazione. A tal proposito, segnaliamo che gli imballaggi in legno sono stati inseriti in modo errato con codice ATECO 16.24.20 nella lista allegata al decreto; tuttavia, abbiamo già chiesto al MISE la correzione del codice ATECO a 16.24; resta salva, in ogni caso, l'applicazione della lettera d) del decreto allegato che consente di operare mediante certificazione alle imprese operanti in filiera.

Importante inoltre la misura secondo cui entro il 25 marzo le imprese le cui produzioni sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

È stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale anche un'[ordinanza dei ministri Speranza e Lamorgese per evitare gli spostamenti fra comuni diversi](#).

L'augurio di tutti è che questa stretta sia un ulteriore sacrificio che permetta al nostro Paese e al suo tessuto produttivo di ripartire quanto prima.

QUI I PRINCIPALI PUNTI DEL DPCM

- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (codici ATECO). Restano salve le disposizioni di cui all'art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 in materia di attività professionali e tutte le disposizioni già adottate in materia di pubblica amministrazione e attività commerciali. I codici ATECO possono essere integrati con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- è fatto divieto di spostarsi o trasferirsi con qualsiasi mezzo di trasporto dai comuni in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non sarà possibile il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (su questo tema si veda l'ordinanza odierna del Ministero della Salute);
- le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali possono proseguire previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non siano funzionali all'attività delle filiere. La comunicazione consente di esercitare ogni attività, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione;
- sono consentite tutte le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali, salvo quelle per cui è stata già disposta la sospensione (musei, attività culturali etc.);
- sono consentiti la produzione, il trasporto, la commercializzazione e la consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di pericolo o pregiudizio. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto;
- il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia;
- le imprese che continuano a operare devono rispettare il protocollo sottoscritto tra le parti

sociali e il Governo il 14 marzo in materia di protezione e sicurezza dal COVID19 negli ambienti di lavoro;

- entro il 25 marzo le imprese le cui produzioni sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il decreto produce effetti dal 23 marzo ed è efficace fino al 3 aprile.

Parimenti sono prorogati al 3 aprile i DPCM 11 marzo 2020 (chiusure) e l'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da noi ricevute.

